

Semplificati i conferimenti di partecipazioni di minoranza qualificata

Decreto Irpef-Ires/2

Nuova definizione di holding. Calcolo del 20% solo per le società operative

Nell'ambito di ristrutturazioni societarie più articolate, si può verificare che le partecipazioni di minoranza qualificata, da conferire in base all'attuale articolo 177, comma 2 bis, del Tuir, siano in una società holding. Su questa tematica l'attuazione della delega sarà davvero importante in termini di semplificazioni.

Innanzitutto, con il decreto Irpef-Ires verrà cambiata la definizione di holding applicando l'articolo 162 bis del Tuir: si considereranno holding le società in cui, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni è superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale. In secondo luogo, in base alla normativa attuale per effettuare un conferimento di minoranza qualificata il requisito che la partecipazione sia superiore alla percentuale del 20% deve riguardare tutte le partecipazioni direttamente o indirettamente possedute, svolgendo quindi l'indagine a tutti i livelli; dopo la riforma, il calcolo delle percentuali di partecipazione riguarderà solo le società operative e verrà svolto seguendo un criterio di prevalenza generale.

Consideriamo l'esempio in cui una holding di cui si vuole conferire

una quota del 30% possiede il 70% di una società operativa la quale, a sua volta detiene il 10% di un'altra società. Con le regole di oggi in vigore il conferimento non sarebbe possibile, poiché il conferente detiene il 21% della operativa di secondo livello, ma solo il 2,1% della società di secondo livello. Dopo la riforma, il calcolo si dovrà fermare alla società operativa, ignorando le partecipazioni sottostanti che risulterebbero possedute dalla holding in modo indiretto. Nel nostro esempio, quindi, il conferimento in neutralità diventa possibile. Il calcolo completo su tutte le partecipazioni, coinvolgendo quindi anche quelle indirettamente possedute, va effettuato solo nel caso in cui siano presenti subholding controllate dalla holding: ad esempio, se la holding (di cui, ricordiamo, il conferente ha il 30%) possiede il 70% di una subholding, la quale detiene l'80% di una società operativa, il calcolo finale porterebbe ad una percentuale nella società operativa pari al 16,8%, valore che teoricamente impedirebbe il conferimento a realizzo controllato.

Si tratta però di una esclusione solo teorica, in quanto nel caso di conferimenti di holding bisognerà effettuare una ulteriore verifica "per masse" sulle partecipazioni direttamente e indirettamente possedute: infatti, anche se ci sono partecipazioni sottosoglia, sarà comunque possibile beneficiare della normativa agevolata, se il valore contabile delle partecipazioni sopra soglia sarà superiore al valore di quelle che non superano il 20%.

— P.Ce.

— R.Lu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

